



## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

DIVISIONE IV - POLITICHE, NORMATIVE E PROGETTI NAZIONALI ED EUROPEI PER I CONSUMATORI. COOPERAZIONE  
AMMINISTRATIVA EUROPEA

### **FAQ 17/07/2025**

**AVVISO PUBBLICO del 29 novembre 2024 rivolto alle regioni per lo sviluppo delle competenze digitali dei consumatori adulti e dei vulnerabili.**

**DD 14 febbraio 2025 – Modalità, termini e criteri per il finanziamento della Rete degli Sportelli Regionali del Consumatore 2025 – 2026 e definizione di aspetti operativi di cui all'Avviso sulle competenze digitali del 29 novembre 2024.**

### **Link utili:**

- Avviso pubblico 29 novembre 2024: [Avviso 29 novembre 2024 rivolto alle Regioni per lo sviluppo di competenze digitali dei consumatori adulti e dei vulnerabili](#)
- D.D. 14 febbraio 2025: <https://www.mimit.gov.it/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-14-febbraio-2025-finanziamento-della-rete-degli-sportelli-per-i-consumatori-in-ambito-regionale>



## COMPETENZE DIGITALI

DOMANDA	RISPOSTA	Riferimento
Con riferimento all'art. 6 si chiede se l'acquisto di una telecamera può essere considerato ammissibile nella voce a) "Attrezzature".	Non è espressamente escluso l'acquisto ma si ritiene che sia la Regione a valutare se la spesa è pertinente e direttamente imputabile alla realizzazione delle attività previste per la proposta approvata e non rappresenti un costo incongruo o superfluo o non adeguatamente giustificato anche in relazione all'alternativa possibilità di noleggio.	Art. 6, lett. a) Competenze Digitali (DD 29/11/2024)
Con riferimento all'art. 6 si chiede se le spese relative all'affitto di sale per la realizzazione di eventi rivolti a cittadini e consumatori (Linea 2) rientrano tra le spese ammissibili alla voce b)	Sì se la Regione ritiene la spesa pertinente e direttamente imputabile alla realizzazione delle attività previste per la proposta approvata e non rappresenti un costo incongruo o superfluo o non adeguatamente giustificato.	Art. 6, lett. b) Competenze Digitali (DD 29/11/2024)
In merito a un percorso formativo destinato a dipendenti di un'associazione, che prevede un corso in presenza di 4 giornate, condotto da docenti esterni, con comprovata esperienza nei temi dell'innovazione digitale, la creazione di una piattaforma per la condivisione di materiali didattici e la successiva attività formativa rivolta a cittadini/consumatori da parte degli stessi dipendenti formati, riteniamo ammissibili, e pertanto rendicontabili, salvo diverse indicazioni, alla voce a) e c) le seguenti spese: – alla voce a): la spesa relativa ai docenti esterni e la realizzazione della piattaforma	Si ritiene rendicontabile alla voce b) il compenso per i docenti esterni e alla voce c) la spesa relativa al personale dipendente adeguatamente formato adibito alle attività di formazione ai cittadini/consumatori.  Relativamente alla creazione di una piattaforma deve essere valutata alla luce delle previsioni del Decreto. Il finanziamento relativo alla creazione di una nuova piattaforma presuppone la preliminare valutazione da parte della Regione che i costi non devono essere incongrui, superflui e non eccessivi e comunque non adeguatamente giustificati avuto riguardo alla presenza della piattaforma Digitalmentis oggetto di precedente	Art. 6, lett. a), b) e c) Competenze Digitali (DD 29/11/2024)



DOMANDA	RISPOSTA	Riferimento
<p>– alla voce c): le spese relative al personale dipendente che, in seguito alla formazione ricevuta, in quanto "personale adeguatamente formato" terrà gli incontri con i cittadini/consumatori.</p>	<p>finanziamento e a disposizione di tutte le Regioni e i soggetti attuatori.</p>	
<p><b>Le spese di comunicazione derivanti per la realizzazione della linea: "Attività di informazione, per diffondere le attività del progetto, le opportunità formative offerte, l'esistenza degli sportelli di assistenza digitale e gli eventi per il pubblico" - per la quale sono previsti post sui social, newsletter, locandine per pubblicizzare gli eventi, brochure sulle tematiche affrontate negli eventi - possono essere svolti da personale dipendente del soggetto attuatore? O quest'ultimo può essere utilizzato esclusivamente per la sola attività di formazione ai consumatori, visto quanto riportato all'art. 6 "Spese ammissibili", comma 2, lettera c) "personale dipendente adeguatamente formato adibito alle attività di formazione ai consumatori" e prevedere per l'attività di comunicazione le spese di cui alla lettera b) "Servizi connessi con l'organizzazione delle attività di sensibilizzazione, formazione e informazione....." inteso come acquisizione di servizio sul mercato.</b></p>	<p>Si conferma che ai sensi dell'art. 6, secondo capoverso, lett. c) le spese di personale dipendente sono rendicontabili relativamente al personale stesso dei soggetti attuatori adeguatamente formato e adibito alle attività di formazione ai consumatori.</p> <p>Con riferimento ai servizi relativi alle "attività di informazione..." acquisiti sul mercato, rendicontabili sotto la lettera b) dell'art. 6, la Regione valuta se la spesa è pertinente e direttamente imputabile alla realizzazione delle attività previste per la proposta approvata e non rappresenti un costo incongruo o superfluo o non adeguatamente giustificato anche tenuto conto delle opportunità di sviluppare sinergie con la promozione delle attività finanziate dalla misura 1.7.2. del PNRR.</p>	<p>Art. 6, lett. c) Competenze Digitali (DD 29/11/2024)</p>



## DECRETO RETE SPORTELLI (DD 14/02/2025 anche Decreto)

DOMANDA	RISPOSTA	Riferimento Decreto
<p>Con riferimento alle spese ammissibili di cui all'art. 8 del DD 14/02/2025 si chiede come vanno considerate le spese riferite a consulenti che prestano la propria opera in forma autonoma, con emissione di ricevuta di prestazione occasionale e che non possono emettere fattura.</p> <p>Si precisa che non si tratta di co.co.co. I soggetti stipulano una lettera di incarico con l'Associazione. Ai fini della rendicontazione sono da inserire nella lett. c) o nella lett. d) dell'art. 8 del DD 14/02/2025</p>	<p>Le spese riferite a consulenze professionali o prestazioni di lavoro <u>autonomo</u>, anche occasionali, sono rendicontabili alla voce c) e sono documentate con fattura o documentazione fiscale equivalente nel rispetto di tutte le disposizioni del Decreto, con particolare riferimento alle previsioni in relazione alla qualificazione professionale della consulenza, e della normativa vigente.</p>	<p>Art. 8 Decreto Rete Sportelli (DD 14/02/2025)</p>
<p>Con riferimento all'art. 8, comma 1, lettera c) del Decreto, che disciplina le spese ammissibili per consulenze professionali e prestazioni di lavoro autonomo, sono ammissibili al finanziamento le spese per prestazioni di lavoro autonomo occasionale documentate con ricevuta di prestazione occasionale?</p> <p>La Regione riporta altresì quanto segue.</p> <p><i>Le prestazioni occasionali trovano la loro disciplina nell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017.</i></p> <p><i>Tale disposizione normativa riconosce la possibilità per i datori di lavoro di acquisire prestazioni di lavoro occasionali</i></p>	<p>Si premette che l'art. 54bis del decreto n. 50/2017 prevede per le "prestazioni occasionali" specifici requisiti, limiti e adempimenti amministrativi e contributivi diversi da quelli previsti per le "collaborazioni <u>autonome</u> occasionali" ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile.</p> <p><a href="https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/disciplina-rapporto-lavoro/pagine/prestazioni-occasional">https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/disciplina-rapporto-lavoro/pagine/prestazioni-occasional</a></p> <p><a href="https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.51100.contratto-di-prestazione-occasionale.html">https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.51100.contratto-di-prestazione-occasionale.html</a></p> <p>Si ricorda altresì che rispetto alla compatibilità ed ammissibilità della spesa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), la prestazione di lavoro autonomo che rileva è quella di tipo professionale.</p>	<p><u>Art. 8, comma 1, lett. c)</u> Decreto Rete Sportelli (DD 14/02/2025)</p>



DOMANDA	RISPOSTA	Riferimento Decreto
<p><i>per un trattamento economico complessivamente non superiore a 5.000 euro, oltre agli altri limiti ivi previsti. In particolare, ai sensi del comma 4 del citato art. 54-bis i compensi per prestazioni di lavoro occasionale sono esenti da imposizione fiscale (comma 4) sicché in relazione ad essi non vi è obbligo di emettere fattura, potendosi giustificarsi i pagamenti attraverso l'emissione di ricevuta fiscale.</i></p> <p>L'art. 8, comma 1, lettera c) del decreto direttoriale in oggetto stabilisce che le spese per consulenze professionali e prestazioni di lavoro autonomo sono "ammissibili purché sia esibita regolare fattura".</p> <p>Tuttavia, il comma 4 dello stesso articolo prevede più genericamente che "sono ammissibili le spese per le quali, ove non espressamente prevista la forfetizzazione, sia prodotta idonea e specifica documentazione contabile di spesa".</p>	<p>Ciò premesso la valutazione del corretto inquadramento della fattispecie e la pertinenza della relativa spesa con la predetta normativa di riferimento, nonché con i requisiti prescritti dal Decreto, è attività che rientra in primis nella competenza della Regione.</p>	
<p><b>Con riferimento alle spese ammissibili di cui all'art. 8 del DD 14/02/2025 si chiede se le spese relative alla progettazione (con persona con contratto di collaborazione specifico per quella parte), e ideazione e realizzazione di dépliant/pieghevole (con orari degli sportelli) possono essere considerate rendicontabili nella voce servizi – art. 8 lett. b) punto 2</b></p>	<p>All'art. 8, comma 1, lett. b) punto 2 possono essere rendicontate tra l'altro le spese per <u>servizi</u> di comunicazione la cui documentazione giustificativa è strettamente correlata alla natura dell'attività e alla soggettività di chi presta l'opera e la cui valutazione di ammissibilità secondo le disposizioni del Decreto è rimessa in prima battuta alla Regione.</p>	<p>Art. 8 Decreto Rete Sportelli (DD 14/02/2025)</p>



DOMANDA	RISPOSTA	Riferimento Decreto
<b>Con riferimento alle spese ammissibili di cui all'art. 8 del DD 14/02/2025 si chiede se le spese per il mantenimento del sito web (plugin, aggiornamenti) sono rendicontabili nella parte dei servizi art.8 lett. b) punto 1.</b>	No, la tipologia di spesa prospettata rientra tra le spese generali perché non è riferita alla realizzazione di un apposito programma informatico per il mantenimento del sito web.	Art. 8 Decreto Rete Sportelli (DD 14/02/2025)
<b>Con riferimento alle spese ammissibili di cui all'art. 8 del DD 14/02/2025 si chiede se i canoni per l'abbonamento a un servizio PEC rientrano nelle spese generali</b>	Sì, rientrano nelle spese generali	Art. 8 Decreto Rete Sportelli (DD 14/02/2025)



DOMANDA	RISPOSTA	Riferimento Decreto
<b>Con riferimento alle spese ammissibili di cui all'art. 8 del DD 14/02/2025 si chiede se il materiale di consumo (quale cancelleria, toner, carta per fotocopiatrici) rientrano nelle spese generali</b>	Si, rientrano nelle spese generali	Art. 8 Decreto Rete Sportelli (DD 14/02/2025)
<b>Personale in distacco. In tutte le edizioni precedenti dei programmi ministeriali tali spese sono state ammesse in virtù di una specifica indicazione contenuta in una faq relativa al D.M. 12/02/2019 e DD 17/06/2019. Tuttavia la FAQ del 20/03/2025 relativa al Programma Sportelli Mimit 11 e a Digitalmentis afferma che "le spese per personale assunto dal sindacato e dato in prestito all'associazione" non sono ammissibili, creando una contraddizione con quanto precedentemente affermato e finanziato. Si chiede quindi di voler cortesemente rettificare tale indicazione, confermando la precedente interpretazione che riconosce l'ammissibilità delle spese per personale in distacco, a condizione che venga presentata l'idonea documentazione già indicata nella FAQ del Programma Sportelli Mise 8</b>	Si conferma la FAQ del 20/03/2025 alla luce delle modifiche normative intervenute in materia di distacco, anche in recepimento della giurisprudenza comunitaria, ed in vigore dal 1° gennaio 2025.	Art. 8 Decreto Rete Sportelli (DD 14/02/2025)
<b>È ammissibile la spesa riferita ad attività svolte presso lo sportello individuato dall'Associazione dei consumatori regionale, soggetto attuatore degli interventi, ma sede legale dell'Associazione provinciale, non individuata quale</b>	Il Decreto non prevede che l'ubicazione dello sportello debba essere presso la sede legale del soggetto attuatore, ma può essere anche presso altra sede.	Art. 8 Decreto Rete Sportelli (DD 14/02/2025)



DOMANDA	RISPOSTA	Riferimento Decreto
<b>soggetto attuatore e avente proprio codice fiscale e rappresentante legale? Se tale ipotesi è ammissibile, le attività svolte devono essere previste nello Statuto e/o ratificate tramite accordo o convenzione?</b>	Tuttavia, la gestione dello sportello deve essere svolta dal soggetto attuatore individuato dalla Regione, in qualità di soggetto beneficiario, ai fini del riconoscimento dell'attività svolta e delle spese sostenute.	
<b>Il rappresentante legale dell'Associazione regionale, iscritta al registro regionale e soggetto attuatore degli interventi come da convenzione sottoscritta con la Regione, può incaricare il rappresentante legale dell'Associazione provinciale per attività di consulenza riferite alle attività progettuali?</b>	<b>NO</b> Le spese di consulenza non sono ammissibili qualora riferite a professionisti ricoprenti cariche sociali presso il soggetto attuatore o altrimenti collegato ad esso (art. 8 comma 1 lett.c). Le spese di consulenza non sono ammissibili qualora la prestazione sia resa da una persona fisica o giuridica (in tal caso il riferimento è agli amministratori), rispetto alla quale il legale rappresentante dell'associazione o i componenti degli organi direttivi, si trovino in diretta posizione di conflitto di interesse, ovvero si trovino in posizione di conflitto di interesse trattandosi di coniuge, ascendenti, discendenti, parenti ed affini entro il quarto grado (art. 8 comma 5).	Art. 8 Decreto Rete Sportelli (DD 14/02/2025)
<b>L'incarico di consulenza conferito dal legale rappresentante dell'Associazione regionale, soggetto attuatore degli interventi, al legale rappresentante dell'Associazione provinciale, non individuata quale soggetto attuatore degli interventi, rientra nel conflitto di interesse anche qualora non riferito a professionisti ricoprenti cariche sociali presso il soggetto regionale attuatore, a rapporti di coniugio, parentela e affinità entro</b>	La previsione di non ammissibilità di consulenze per soggetti ricoprenti cariche sociali presso il soggetto beneficiario e non altrimenti collegati ad esso è finalizzata ad assicurare la libertà ed autonomia di scelta della prestazione consulenziale ed evitare condizionamenti tali da alterare quelle che potrebbero essere le normali condizioni di mercato oltre che a garantire la qualità dell'attività prestata.	Art. 8 Decreto Rete Sportelli (DD 14/02/2025)





DOMANDA	RISPOSTA	Riferimento Decreto
<b>il quarto grado ma comunque afferenti alla più ampia dicitura “non altrimenti collegati” essendo diramazioni regionali della medesima Associazione, ma con codice fiscale e rappresentante legale differente?</b>	Pertanto, è da considerarsi esclusa la possibilità di conferire incarichi di consulenza a soggetti che si trovino in diretta posizione di conflitto di interesse.	